

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SU CIRCUITI E TRATTE PREDEFINITI CON BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS U19 19-22 MAGGIO 2022 .

Art. 1 - Prestazioni oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto su circuiti e tratte predefiniti con bus navetta in occasione della manifestazione EUROPEAN CHAMPIONSHIPS U19 19-22 Maggio 2022 e (ECH2022)“.

Nel dettaglio il servizio prevede l'adempimento delle seguenti prestazioni:

- trasferimento di membri FISA e Giudici di Gara da e per l'Aeroporto di Malpensa e/o da e per le stazioni ferroviarie di Gallarate e Varese, in concomitanza con l'operativo dei voli e/o treni, presso il campo di regata o presso le location di soggiorno;
- disponibilità ad effettuare servizio di trasferimento a richiesta da e per l'Aeroporto di Orio al Serio, l'aeroporto di Milano Linate e le stazioni ferroviarie di Milano.
- Servizio navetta dal 18 maggio al 22 maggio 2022 dagli hotel per Schiranna e viceversa con andata dalle 6.30 e 7.30 e ritorno alle 19.00 ed alle 20.00 per giudici di gara e personale FISA.
- Trasferimenti, andata e ritorno, per serata con cena ufficiale in data 21 Maggio con numero di autobus/mezzi sufficiente (minimo 4 autobus) dagli alberghi dove risiedono membri FISA ed i rappresentanti delle Federazioni nazionali e dal Campo gara alla location che verrà comunicata successivamente, comunque all'interno del Comune di Varese.
- Dovrà essere assicurata la gestione del servizio navetta per il trasporto delle Squadre Nazionali per dagli hotel del territorio ove risiedono le Squadre al campo gara sito in Varese Località Schiranna in orari da determinare dal 18 maggio al 22 maggio 2022 (MAX 4 viaggi al giorno a persona). La frequenza giornaliera e gli orari delle corse del servizio navetta verranno stabilite di intesa con Fisa e con le Nazioni interessate al servizio una volta chiuse le iscrizioni alla regata.
- Per l'organizzazione e la gestione dei trasporti, corse, numero di persone, orari la società dovrà interfacciarsi con il responsabile dei trasporti del Comitato che sarà

affiancato da alcuni volontari debitamente formati ed assicurare la presenza di un proprio responsabile presso la sede di svolgimento delle regate, Schiranna, Varese ;

Art. 2 – Requisiti di esecuzione

L'affidatario dovrà mettere a disposizione prima dell'avvio del servizio e pena la decadenza dell'aggiudicazione:

- a) Adeguato numero di mezzi (minimo 60) per espletare i trasferimenti richiesti in termini di tipologia del veicolo utilizzato (se necessario, dotati di attrezzature per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria) e quantità (compreso eventuali mezzi di scorta per gestire trasferimenti/servizi di emergenza);
- b) parco veicolare che rispetti la normativa regionale in materia di “riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e miglioramento della qualità dell’aria”, eventualmente anche con l’utilizzo di veicoli sui quali sia prevista l’installazione di dispositivi antiparticolato;

Si calcola che per l’evento ECHU19 bisognerà garantire il trasporto di circa 750 persone tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori divise nelle strutture accreditate per la manifestazione facente parte l’elenco dell’ALLEGATO A.

Art. 3 - Importo contrattuale

L’importo a base d’asta è pari a complessivi Euro 25.000 oltre IVA di legge (10%) per un totale con IVA di Euro 30.500,00.

L’importo contrattuale sarà determinato in sede di gara, applicando il ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base d’asta.

Art. 4 - Obblighi contrattuali a carico dell’appaltatore

L’appaltatore è obbligato ad adempiere a tutte le prestazioni espressamente indicate all’art. 1 del presente capitolato.

I passeggeri potranno salire o scendere solo nelle fermate stabilite.

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio con perfetta puntualità, regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di persona responsabile a ciò espressamente e formalmente delegata.

Il personale adibito al servizio deve essere in possesso dei requisiti abilitanti rilasciati dalla Motorizzazione Civile, oltre che di elevata capacità, professionalità ed onestà e deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e discrezione, sia verso gli altri automobilisti che verso il personale trasportato. Inoltre deve vestire in perfetto ordine e indossare una divisa sempre pulita, recante all’esterno un apposito tesserino di riconoscimento con il logo e la denominazione della ditta. Il personale deve essere in

possesso di telefono cellulare, il cui numero va fornito alla Stazione Appaltante. Il personale dovrà avere conoscenza, a livello base, della lingua inglese.

L'appaltatore inoltre si impegna:

- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolge il servizio;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Art. 5 - Obblighi contrattuali a carico della stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga a comunicare l'eventuale annullamento e/o soppressione dei servizi oggetto del presente capitolato per motivazioni non dovute a cause di forza maggiore entro e non oltre 24 ore antecedenti l'inizio del servizio.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del servizio

La stazione appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, identifica il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, nel sig. Pierpaolo Frattini.

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e la stazione appaltante, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla stazione appaltante che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Per l'organizzazione e la gestione dei trasporti, corse, numero di persone, orari la società dovrà interfacciarsi con il responsabile dei trasporti del Comitato che sarà affiancato da alcuni volontari debitamente formati ed assicurare la presenza di un proprio responsabile presso la sede di svolgimento delle regate, Schiranna, Verese

Art. 7 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per il servizio oggetto del presente capitolato.

In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 8 – Varianti in corso di esecuzione

La Stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

Il subappalto è ammesso ed in considerazione di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26 settembre 2019, non si applica il comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativo al servizio di che trattasi.

Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 10 – Pagamenti

Il corrispettivo del contratto sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine del servizio.

La fatturazione sarà relativa ai trasporti effettivamente realizzati.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

In caso di pagamento effettuato oltre il termine fissato dal presente articolo, all'appaltatore sono corrisposti gli interessi legali sul credito fatturato.

La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013.

Art. 11 – Rischi

Il Comitato è estraneo ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

Perciò, l'aggiudicatario terrà indenne il Comitato nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo.

Nel caso in cui al Comitato fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare al Comitato a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di

alcun tipo, quanto lo stesso fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultimo di rivalersi sui crediti vantati dall'aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

Art. 12 – Penali

Qualora l'impresa esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel bando e/o nel presente capitolato, il Comitato, previa contestazione scritta, ed assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per produrre eventuali discolpe, applicherà le seguenti penali carico dell'impresa:

- penale pari a € 200,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo nell'inizio o nello svolgimento del servizio.
- penale pari a € 500,00 in caso di mancato servizio, da intendersi come mancata corsa, per fatto e/o omissione imputabile appaltatore o suoi aventi causa.

In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell'1 per mille giornaliero, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata.

I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento del presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla

consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- frode dell'appaltatore;
- mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
- cessione anche parziale del contratto;
- fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
- cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

Quando si verificano una o più tra le vicende indicate, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto,

l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui ai precedenti articoli, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o

amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
- b) applicazione della revisione prezzi. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

Nell'ipotesi indicata alla lettera b), non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto con l'appaltatore è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n.2016/679. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

All'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipulazione e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari".

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 17 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

In caso di aggiudicazione si procederà alla stipulazione di una lettera commerciale che non prevede spese contrattuali né garanzia, ai sensi dell'art. 30 comma 14 del Codice degli appalti.

Si specifica altresì che, come chiarito dall'Interpello dell'Agenzia delle Entrate 954-15/2017, i contratti di valore inferiore ai 40.000,00 euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l'imposta di bollo, se non in caso di registrazione.

Art. 18 – Controversie - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

Pag. 13

competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

